

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Prot. n. 181

Data 27 MAG. 2019

N. 148 del 24.05.2019

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE SETTORE N. 1 PER
PREDISPOSIZIONE PROPOSTA PER ADESIONE ALLA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO, AI SENSI DEL
DECRETO LEGGE DEL 30.04.2019 N. 34.**

=====

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **VENTIQUATTRO** mese di **MAGGIO** alle ore **14.20**
nella Casa Comunale.

La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del dott. **GIUSEPPE ALFANO VICESINDACO** nelle persone dei Signori:

1) LANZARA	PAOLA	ASSENTE
2) ALFANO	GIUSEPPE	PRESENTE
3) ALFANO	ANTONIA	PRESENTE
4) DE CARO	GIOVANNI	ASSENTE
5) GALLUZZO	GIUSTINA	PRESENTE
6) LONGANELLA	FRANCESCO	PRESENTE

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino.

<IL PRESIDENTE>

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 148 DEL 24/05/2019

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE SETTORE N. 1 PER PREDISPOSIZIONE PROPOSTA PER ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE DEL 30/04/2019 N. 34.

A relazione del Vicesindaco delegato al Bilancio dott. Alfano.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il decreto legge del 30/04/2019 n. 34, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», stabilisce all'art. 15:

“Articolo 15 - Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali

- 1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.*
- 2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:*
 - a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;*
 - b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;*
 - c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;*
 - d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.*
- 3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.*
- 4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.*
- 5. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.*
- 6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e*

compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti”;

- il Comune di Castel san Giorgio, a seguito di Bando pubblico, con contratto Rep. 317 del 09.05.2016, ha affidato il servizio di supporto al recupero evasione TARSU-TARES-TARI e ICI/IMU, alla SO.G.E.T. Spa, anche attraverso procedimento di ingiunzione;
- la predetta Società, per l'adempimento degli obblighi contrattuali, a partire dal 2016, ha proceduto all'emissione delle ingiunzioni di pagamento relativamente ai tributi locali non pagati e divenuti esigibili;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- la definizione agevolata riguarda le sanzioni irrogate per violazioni tributarie e con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la definizione agevolata comporta l'esclusione limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio Comunale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019 entrata in vigore il 1 maggio 2019;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

CONSIDERATO CHE:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati, stabilendo le modalità, il termine di presentazione ed il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021 per espressa previsione di legge;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di abbattere i costi amministrativi e di eventuali contenziosi, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

RITENUTO, pertanto, di formulare atto di indirizzo al Funzionario competente Responsabile Settore n. 1 al fine di predisporre apposita proposta, completa dei relativi pareri, con apposito schema di regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

VISTO

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in materia di entrate ;
- l'art 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. **Di formulare al Responsabile del Settore n. 1 Ragioneria – Finanze al fine di avviare l'iter procedurale per aderire** alla possibilità offerta dal legislatore d'introdurre la definizione agevolata delle proprie entrate tributarie poste in riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale, ex art. 15 del decreto legge del 30/04/2019 n. 34, con l'esclusione delle sanzioni;
2. **Di dare atto che la proposta di delibera e** l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non rimosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, da predisporre da parte del Responsabile del Settore n. 1, saranno successivamente sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale.
3. **DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma**
4 del D.Lgs 267/2000

LETTO E SOTTOSCRITTO
IL VICE SINDACO

DOTT. GIUSEPPE ALFANO



LETTO E SOTTOSCRITTO
IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **27 MAG. 2019** e trasmessa:

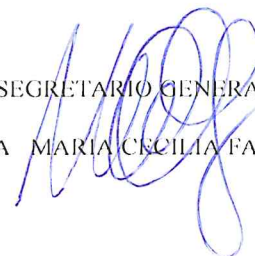
- ☐ AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
☐ AL PREFETTO DI SALERNO

Li, **27 MAG. 2019**



IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO



La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000, trascorsi dieci giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, _____

DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000 con decorrenza **27 MAG. 2019**



IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO

